

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ-ECUADOR**del 17 maggio 2021****che modifica l'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra [2021/894]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra («accordo commerciale»), stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
- 2) L'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1 («Soggetti dell'amministrazione centrale»), dell'accordo commerciale specifica i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d'appalto sono disciplinate dal titolo VI.
- 3) Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.
- 4) L'Unione e la Colombia convengono che l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale della Colombia debba essere aggiornato aggiungendo le sei agenzie di cui alla presente decisione.
- 5) È necessario pertanto modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale. L'Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non dovrebbe richiedere adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.
- 6) La decisione di modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale può essere adottata in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale dall'Unione e dalla Colombia, in quanto paese andino firmatario interessato, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 4, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XII («Appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale, all'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale sono aggiunti il seguente titolo e le seguenti agenzie:

